

www.soluzionilavoro.it



SOLUZIONI LAVORO

OSSERVATORIO PERMANENTE IN MATERIA DI
LAVORO, SINDACATO E PREVIDENZA SOCIALE
COORDINATO DA MARIA NOVELLA BETTINI
DIRETTO DA FLAVIA DURVAL

**LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI
LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI
DI SOCIETÀ DI CAPITALI**

MONOTEMA N. 3/2017

La natura giuridica del rapporto di lavoro degli amministratori di società di capitali.

Gennaro Ilias Vigliotti

Il rapporto giuridico che lega l'Amministratore di società di capitali all'ente per il quale svolge attività direttiva è un argomento delicato ed al centro del vivo dibattito di giurisprudenza e dottrina, caratterizzato da un'evoluzione continua e non sempre lineare.

Le teorie contrattualistiche.

Le teorie più risalenti, qualificabili come "contrattualistiche", sostengono che tale rapporto sia inquadrabile come ordinario rapporto tra due soggetti distinti e separati, senza nessuna immedesimazione tra gli stessi. Ciò significa che società ed Amministratore sottoscrivono un contratto ed è a tale contratto che deve guardarsi per valutarne la natura giuridica. Sul tema dell'individuazione del "tipo" di tale contratto, si contrappongono diverse ricostruzioni:

a) tesi del c.d. "contratto di amministrazione": si tratterebbe di un contratto sui *generis*, un contratto speciale, non riconducibile ad alcun tipo specifico, ma assimilabile di volta in volta a questo o a quel modello (ad es. mandato, contratto d'opera, contratto di lavoro subordinato, etc.)

b) tesi del contratto di mandato, fondato sull'essenziale considerazione che nell'Amministratore di società prevale la figura del rappresentante;

c) tesi del rapporto di lavoro subordinato: questa ricostruzione pone l'accento sui doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà dell'Amministratore, tipicamente riconducibili alle norme sul rapporto di lavoro subordinato nel codice civile (artt. 2094 e ss.);

d) tesi del rapporto di lavoro autonomo: l'Amministratore sarebbe un prestatore d'opera professionale finalizzata al conseguimento del profitto della società, con conseguente assunzione di responsabilità ed impiego di tempo;

e) teoria della parasubordinazione: accolta dalle SS. UU. del 1994 (v. *infra*), sostiene la configurabilità di un rapporto negoziale autonomo tra Amministratore e società, dal contenuto fissato dalla legge e dallo statuto societario e caratterizzato dalla continuità e dal coordinamento (con applicazione, dunque, dell'art. 409, n. 3, c.p.c.).

La teoria organica.

La tesi che più di altre ha provato a contestare le ricostruzioni c.d. "contrattualiste" vede gli Amministratori della società come un organo necessario ed indefettibile della stessa, in base ad una precisa scelta del Legislatore, il quale ne ha regolato la struttura in modo tale da escludere che il loro rapporto possa operare secondo le regole della rappresentanza.

La configurazione non contrattuale del rapporto società-amministratori incide poi sulla ricostruzione della fonte dei loro poteri: gli Amministratori risulterebbero titolari dei poteri gestori in via originaria, in quanto organi necessari per il funzionamento e la realizzazione del contratto sociale, analogamente ai poteri dell'assemblea dei soci, con cui vi sarebbe una semplice convivenza, senza alcuna possibilità di sovrapposizione o limitazione. In base a questa impostazione, dunque, i poteri degli Amministratori derivanti dalla legge sono autonomi, non avocabili, non disponibili, né limitabili ad opera dell'assemblea dei soci, a cui spetta solo il potere di designare il titolare di prerogative gestorie già determinate. Ulteriore corollario di questa teoria è l'immedesimazione organica dell'Amministratore nella società stessa e, quindi, l'inesistenza di due contrapposti ed autonomi centri di interesse tra i quali instaurare un qualsiasi rapporto intersoggettivo, data la giuridica impossibilità di distinguerli. Amministratore e società, dunque, sarebbero la stessa cosa.

La posizione della giurisprudenza.

I giudici di legittimità hanno spesso mutato indirizzo in materia di rapporto tra Amministratori e società. Una ricostruzione cronologica degli stessi, può, pertanto, aiutare a rendere più sistematica la loro esposizione.

ANNI 80'

Si distinguono essenzialmente due orientamenti. Il primo sostiene l'esclusione della possibilità di individuare due distinti centri di imputazione giuridica tra Amministratore e società: tra i due, infatti, non c'è alcun scambio di prestazioni e l'Amministratore non è portatore di quella situazione di debolezza economica che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (si applica quindi il rito civile ordinario per le controversie). Il secondo, invece, ritiene che il rapporto tra Amministratore e società sia perfettamente assimilabile ai rapporti previsti all'art. 409, n. 3, c.p.c., poiché presenta i caratteri della continuità e del coordinamento con l'attività dell'impresa (si applicava conseguentemente il rito lavoro).

ANNI 90'

Sono segnati dalla sentenza-cardine delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 10680/1994, secondo cui *“la controversia nella quale l'amministratore di una s.p.a., o ente assimilabile, chiedi la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuto per effetto dell'esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società”*.

ANNI 2000

Sono caratterizzati da sentenze “fedeli” a quella delle SS. UU. del 1994, ma anche da molte altre che, con differenti strade, hanno posto in profonda discussione la scelta operata. In particolare, è stata sostenuta la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo tra Amministratore e società, con la conseguenza di:

- ammettere la legittimità della previsione statutaria di gratuità dell'attività di Amministratore;
- escludere l'operatività dell'art. 36 Cost. con riferimento ai compensi (eventuali) dell'Amministratore;
- escludere, in casi di revoca senza giusta causa dell'incarico, l'operatività dei criteri risarcitori previsti dalla disciplina del lavoro subordinato;
- escludere ogni privilegio per i crediti vantati dagli Amministratori per l'attività svolta (a differenza dei lavoratori subordinati e parasubordinati).

2015: la teoria del rapporto societario.

Più di recente è emersa una nuova teoria che, distinguendosi da tutte quelle precedentemente svolte, ha sostenuto la tesi che tra Amministratore e società non vige nessun tipo di rapporto di lavoro, né autonomo né subordinato, bensì un rapporto di tipo “societario” (aderendo, con differente ricostruzione, alle conclusioni della tesi organicista). Ciò, in ragione dell'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo agli Amministratori, da

intendersi come rapporto che, fondato sulla figura della c.d. “immedesimazione organica”, è funzionale per la stessa vita societaria.

Il rapporto tra Amministratori e società è dunque un rapporto “di società” perché serve ad assicurare e garantire l’agire della stessa, non assimilabile, secondo questo indirizzo, a nessun contratto di lavoro. In conseguenza di tale affermazione, la giurisprudenza di legittimità più recente ha incluso i rapporti tra Amministratori e società tra quelli devoluti alla competenza del Tribunale delle Imprese, ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 168/2003, anche con riferimento alle questioni controverse attinenti ai compensi a questi dovuti.

Le Sezioni Unite del 2017.

Alla luce del contrasto giurisprudenziale registrato negli ultimi anni, la questione della qualificazione giuridica del rapporto degli Amministratori con la società è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con la pronuncia n. 1545/2017, i giudici hanno ribaltato la propria pronuncia del 1994 e, aderendo alla tesi del rapporto societario, hanno affermato che l’Amministratore, quando svolge le sue tipiche funzioni di rappresentanza e gestione dell’ente, si immedesima nella società, con l’esclusione della sussistenza di qualunque forma contrattuale diversa da quella societaria. I giudici hanno evidenziato, comunque, che tale affermazione non esclude la possibilità per cui, oltre al rapporto societario, possa aversi tra Amministratore e società un rapporto ulteriore, anche di lavoro (autonomo o subordinato, a seconda dei casi), ma per attività estranee a quelle intrinseche al rapporto organico tra Amministratore e società (rappresentanza e gestione). Per comprendere l’effettivo atteggiarsi del rapporto tra ente ed Amministratore è necessario, dunque, secondo la valutazione delle Sezioni Unite, un accertamento in concreto, volto ad appurare se, oltre alle funzioni tipiche dell’incarico svolto, siano rinvenibili compiti ulteriori, da inquadrare poi nell’ambito dell’autonomia e della subordinazione, a seconda del ricorrere o meno dei relativi indici.

Le considerazioni svolte dalla Cassazione, comunque, non chiariscono un profilo decisivo: e cioè in cosa consista la richiamata differenza tra compiti di gestione (tipici dell’Amministratore e rientranti nel rapporto organico) e compiti “ulteriori” (assimilabili, invece, allo schema contrattuale del rapporto di lavoro). È possibile, infatti, che le due attività si fondino al punto da non consentire un’effettiva separazione delle stesse, escludendo dunque automaticamente la configurabilità di un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, tra Amministratore e società.